Documento firmato digitalmente
Il Relatore

Il Presidente

Sentenza n. 1173/2024
Depositata il 24/04/2024
Il Segretario

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il 22/04/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

L , Presidente
Z , Relatore
D , Giudice

in data 22/04/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2980/2023 depositato il 20/11/2023

proposto da

Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM

Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso

contro

elettivamente domiciliato presso

Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1445/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 19 e pubblicata il 21/04/2023

Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820219005125350000 IRPEF-ALTRO 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820219005125350000 REFEZIONE SCOL. 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820219005125350000 TARI 2010

MEF Dipartimento delle Finanze

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820219005125350000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820040354765035000 IRPEF-ALTRO 1997
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820040354765035000 IRPEF-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820040354765035000 IRPEF-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820110363474556000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820110443557462000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820140103665455000 TRIBUTI 2010

Conclusioni: All'udienza del 22 aprile 2024 le parti concludevano come da verbale in pari data.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Analizzati, quindi, gli atti di causa presenti nel fascicolo telematico, nonché i documenti ivi allegati ritiene l'appello proposto dall'ADE Riscossione, non meritevole di accoglimento per i seguenti motivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sentenza n. 1445/19/2023, depositata il 21 aprile 2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano, Sezione 19, accoglieva il ricorso iscritto all' R.G.R. n. 860/2022, proposto dalla [redacted], definendo fino a quel momento l'AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820219005125350000 IRPEF-ALTRO 1997, l'AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820219005125350000 IRPEF-ALTRO 1998, l'AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820219005125350000 IRPEF-ALTRO 1999, l'AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820219005125350000 REFEZIONE SC. 2010, l'AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820219005125350000 TARI 2010, l'AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820219005125350000 TARI 2011 e l' AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820219005125350000 ILOR 1997, afferenti le imposte e le tasse ivi contenute per complessivi Euro 119.212,92, eccependo la nullità e/o l'inesistenza della notifica delle cartelle esattoriali, alla base dell'emissione dell'intimazione di pagamento, non essendo mai state notificate, l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie e, per l'effetto, la nullità e/o annullabilità degli avvisi di intimazione impugnati; in via meramente subordinata, l'illegittimità delle maggiorazioni applicate, con condanna alle spese di lite per Euro 1.000,00 oltre accessori di Legge.

La parte appellante incardinava ritualmente il giudizio di secondo grado innanzi la Corte di Giustizia di Secondo Grado della Lombardia, con appello notificato alla parte appellata; quest'ultima, non si costituiva in giudizio, rimanendone assente.

La parte appellante ADE Riscossione, impugnava la decisione ad essa negativa contenuta nella

sentenza ***"de quo"***, evidenziando la violazione ed errata applicazione dell'Art. 19, Co. 3 e 21 del D. Lgs. 546/1992, in combinato disposto fra loro; la violazione delle norme in materia di notifica delle cartelle di pagamento nonché degli Artt. 26 del dpr n. 602/1973 , 137 e 140 cpc, 60 del dpr n. 600/1973, in odine all'omissione e all'errata valutazione della documentazione prodotta agli atti riguardo alle notifiche delle cartelle di pagamento e della prova della notifica, la mancanza della valutazione della Giurisprudenza di legittimità e di merito prodotta nel giudizio; la violazione e/o errata valutazione delle norme in materia di prescrizione dei crediti oggetto dell'atto impugnato, l'errato e/o omesso esame della documentazione prodotta.

In conclusione, parte appellante chiede la riforma della sentenza impugnata, con condanna di controparte al pagamento delle Spese di Giudizio, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ex Art. 93 cpc.

La parte appellata Sig.ra non costituendosi in questo Giudizio è dichiarata assente.

La Corte rileva che la materia del contendere afferisce alla materia dei vizi di notificazione degli atti di pretesa tributaria, con i conseguenti riflessi in ordine alla prescrizione ed alla decadenza del diritto alla loro riscossione per l'Erario.

Per tutto quanto esposto e condiviso, la Corte rilevando le motivazioni della sentenza impugnata ed analizzando gli atti processuali, in conclusione, ritiene di condividere le argomentazioni della Corte di Giustizia di Primo Grado, che ha disposto con una sentenza ben articolata e motivata, da cui ritiene non doversi discostare, procedendo all'annullamento degli atti impugnati.

Circa la prescrizione e la decadenza alla riscossione dei crediti erariali e le sanzioni corrispondenti, la Corte ricorda l'orientamento granitico giurisprudenziale della prescrizione quinquennale e non decennale (Cfr. Cass. Civ., Sez.V, Sentenza n. 4283 del 23 febbraio 2010).

La Corte, circa i difensori del libero Foro, ricorda la recente Ordinanza della S.C., Sez. 5 Tributaria, n. 33413 del 30 novembre 2023, che ha dichiarato inammissibile, in via pregiudiziale ed assorbente rispetto ad altre questioni sollevate in quel Giudizio, il ricorso proposto da Agenzia delle Entrate Riscossione, in conseguenza del difetto di legittimazione processuale del difensore, Avvocato del libero

Foro, per invalidità della procura speciale ***"ad litem"***.

Sussistono, quindi, i necessari presupposti per l'integrale conferma della sentenza impugnata, che risulta essere idonea sia formalmente che sostanzialmente. Assorbito ogni altro motivo di appello.

P.Q.M.

la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia, Sez. 21, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1445/19/2023, depositata il 21 aprile 2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano, Sezione 19. Liquida le spese di questo grado di giudizio in Euro 4.888,00 oltre il 15% per spese generali, in favore della parte appellata vittoriosa oltre oneri fiscali e previdenziali come per Legge se dovuti, nel rispetto dei parametri e criteri di legge di cui al DM 55/2014 e allegate tabelle.

Il Relatore — Il Presidente

M — S

USO RICORSO